

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.ite-mail: csic81100l@istruzione.it

pec:

csic81100l@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEONETTI - C. GUIDI"
Prot. 0013677 del 30/09/2026
I (Uscita)

Al Personale Scolastico

Oggetto: indicazioni sulla raccolta e gestione delle immagini degli alunni sui canali social e sull'utilizzo del consenso.

Con riferimento all' oggetto si trasmettono:

- **Modulo di consenso per la diffusione delle immagini per determinate finalità;**
- Linee guida docenti per gestione delle immagini degli alunni e dei canali social;
- Incarico gestione canali social

La documentazione sopra elencata si colloca nella corretta **gestione delle immagini in ambito scolastico precisando che la raccolta del consenso generale di inizio anno scolastico non è idonea in tutti i contesti.**

Invero, in base agli orientamenti ultimi del Garante, la gestione di fotografie e video degli alunni richiede di distinguere con attenzione le diverse operazioni che la scuola può effettuare. Scattare una fotografia durante un'attività, conservarla per documentare un progetto, mostrarla alle famiglie in un ambiente riservato e pubblicarla su Internet non sono operazioni equivalenti e non devono essere trattate come se richiedessero un'unica autorizzazione.

L'immagine di un alunno riconoscibile costituisce un dato personale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e la scuola deve quindi applicare i principi dell'art. 5 del GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione e limitazione della conservazione. Per i minori occorre inoltre considerare la particolare tutela richiamata dall' articolo 38 del GDPR e il loro superiore interesse.

RACCOLTA DELLE IMMAGINI E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La prima distinzione riguarda la raccolta dell'immagine.

La realizzazione di fotografie o video nell'ambito di un progetto scolastico non coincide necessariamente con la loro pubblicazione. La scuola può avere infatti l'esigenza di documentare un laboratorio, una manifestazione, un progetto, un'attività sportiva, una visita didattica o un altro momento della vita scolastica. Anche questa raccolta costituisce un trattamento di dati personali e deve quindi avere una finalità determinata, essere necessaria rispetto all'attività svolta e rispettare il principio di minimizzazione. Occorre però **evitare una raccolta indiscriminata di immagini** semplicemente perché potrebbero essere utili in futuro e prima di effettuare le riprese è opportuno sapere perché vengono realizzate (la finalità), chi potrà utilizzarle, dove saranno conservate e per quanto tempo. Ad esempio, fotografare alcune fasi di un laboratorio per documentare il progetto è

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec:csic81100l@pec.istruzione.it

diverso dal creare un archivio permanente di centinaia di fotografie degli studenti senza una finalità previamente definita.

RACCOLTA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE NON SONO LA STESSA COSA

È importante poi distinguere la **comunicazione** dalla **diffusione**.

Si ha, in termini sostanziali, **comunicazione quando i dati vengono messi a disposizione di soggetti determinati o determinabili**. È il caso, ad esempio, di immagini relative a un'attività scolastica rese disponibili, attraverso un ambiente riservato e con accesso controllato, alle famiglie interessate, quando tale modalità risulti coerente con la finalità perseguita e sia stata preventivamente valutata dalla scuola.

La **diffusione si verifica invece quando le immagini vengono rese conoscibili a una pluralità indeterminata di persone**. Rientrano in questa situazione, in particolare, la pubblicazione sul sito web liberamente accessibile, su Facebook, Instagram, YouTube o su altri social network e piattaforme aperte. Il passaggio dall'ambiente scolastico o da un'area riservata a Internet modifica quindi radicalmente il trattamento.

Una fotografia che la scuola può legittimamente raccogliere per documentare un'attività istituzionale non diventa per questo automaticamente pubblicabile online.

Analogamente, l'eventuale possibilità di condividere determinate immagini con le famiglie interessate attraverso uno spazio riservato non autorizza la scuola a pubblicare le stesse immagini online e accessibili a chiunque.

LA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Quando la scuola intende mettere a disposizione delle famiglie fotografie che documentano un'attività, deve privilegiare strumenti che consentano di delimitare i destinatari e mantenere il controllo sulla comunicazione.

Occorre quindi preferire, quando appropriato, ambienti istituzionali ad accesso riservato rispetto a strumenti nei quali la scuola non possa controllare adeguatamente i destinatari, e anche in un ambiente riservato resta necessario applicare il principio di minimizzazione. Non è corretto ritenere che qualsiasi fotografia possa essere condivisa soltanto perché l'accesso è limitato alle famiglie.

La scuola deve inoltre informare i destinatari che le immagini ricevute non possono essere automaticamente ripubblicate sui social o diffuse ulteriormente quando siano riconoscibili altri

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito**P. LEONETTI – C. GUIDI****ISTITUTO COMPRENSIVO**

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec:csic81100l@pec.istruzione.it

minori. Il Garante richiama espressamente l'attenzione sul rischio che fotografie inizialmente condivise in un ambito limitato vengano successivamente inoltrate e producano una diffusione incontrollata.

CONSENSO E CONDIVISIONE IN AREA RISERVATA

Anche la condivisione delle fotografie degli alunni in un'area riservata alle famiglie costituisce un trattamento ulteriore rispetto alla semplice raccolta delle immagini da parte della scuola. Il fatto che le fotografie non siano pubblicate online e siano accessibili soltanto a un gruppo determinato di destinatari riduce il livello di esposizione, ma non rende automaticamente lecita la loro comunicazione.

Quando la scuola intende mettere a disposizione delle famiglie fotografie riconoscibili degli alunni per finalità documentative o ricordo delle attività svolte, e tale condivisione non risulti necessaria per lo svolgimento di un compito istituzionale, è necessario acquisire uno specifico consenso preventivo. Il consenso deve riguardare la condivisione nell'ambiente riservato e deve essere distinto dall'eventuale ulteriore consenso alla successiva diffusione sul sito o sui social.

Ad esempio, il consenso alla condivisione delle fotografie di una gita nell'area riservata del registro elettronico non autorizza la scuola a pubblicare le stesse immagini sul sito, sulla propria pagina Facebook o Instagram. Per quest'ultima operazione occorre una distinta valutazione della liceità della diffusione.

Anche nell'area riservata la scuola deve applicare il principio di minimizzazione, selezionare soltanto immagini appropriate e informare le famiglie che la disponibilità delle fotografie non comporta il diritto di ripubblicare liberamente sui social le immagini nelle quali siano riconoscibili altri minori.

LA DIFFUSIONE ONLINE RICHIEDE UNA VALUTAZIONE DISTINTA

La pubblicazione online deve essere valutata distintamente.

Il Garante ha recentemente chiarito, anche con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, che **la pubblicazione sul sito e sui social di fotografie e video degli studenti non può essere considerata automaticamente parte delle attività didattiche ed educative di interesse pubblico della scuola.**

La finalità di raccontare le attività dell'Istituto o di promuovere l'offerta formativa non rende quindi, da sola, lecita la diffusione delle immagini riconoscibili degli alunni.

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec:
csic81100l@pec.istruzione.it

La scuola deve chiedersi, prima di pubblicare: è necessario mostrare il volto dello studente per comunicare questa attività? Se la risposta è negativa, deve privilegiare una fotografia dell'ambiente, del laboratorio, del lavoro realizzato, una ripresa di gruppo non identificativa o altra soluzione che raggiunga la stessa finalità riducendo l'esposizione del minore.

IL CONSENSO NON DEVE ESSERE UNA LIBERATORIA GENERALE DI INIZIO ANNO

Particolare attenzione deve essere riservata alla gestione del consenso.

È opportuno superare la prassi della liberatoria generale sottoposta alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico con la quale si chiede di autorizzare preventivamente e indistintamente fotografie, video, sito web, social network, attività didattiche, manifestazioni e qualsiasi futura iniziativa della scuola.

Una formula di questo tipo non consente alla famiglia di conoscere concretamente il trattamento che verrà effettuato e rischia di trasformare il consenso in un'autorizzazione indeterminata all'utilizzo dell'immagine del minore.

Il consenso, quando costituisce il presupposto utilizzabile per lo specifico trattamento, **deve invece essere collegato a una finalità determinata e sufficientemente circoscritta**, deve essere informato, specifico, libero e documentabile, secondo gli artt. 4, punto 11, e 7 del GDPR.

È quindi preferibile valutare il consenso in relazione a eventi o progetti specifici nei quali sia effettivamente previsto un particolare utilizzo delle immagini.

Ad esempio, se alcuni studenti partecipano volontariamente alla realizzazione di un video di orientamento nel quale presentano i laboratori della scuola e il video è destinato a uno specifico canale, la famiglia deve conoscere preventivamente il progetto e le modalità previste per l'utilizzo dell'immagine. Questa situazione è diversa dalla fotografia scattata durante una normale attività di laboratorio e conservata esclusivamente per documentare internamente il progetto.

I più recenti provvedimenti del Garante richiedono, dunque, un **approccio molto più rigoroso**.

Con il provvedimento del 10 luglio 2025, n. 410, il Garante ha chiarito che la pubblicazione di numerose fotografie di minori sul sito di una struttura educativa per finalità presentate come didattiche, ma sostanzialmente riconducibili alla promozione dell'attività, non poteva essere giustificata dall'interesse pubblico perseguito dalla struttura. L'Autorità ha inoltre affermato che, nelle circostanze esaminate, neppure il consenso di entrambi i genitori poteva rendere lecita una pubblicazione incompatibile con il superiore interesse del minore.

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec:
csic81100l@pec.istruzione.it

Nell'ulteriore provvedimento del 27 novembre 2025 n.725, il Garante ha trattato il caso di un video di orientamento realizzato da una scuola tramite un influencer (soggetto esterno) e diffuso sui suoi canali social. Nel video compariva per pochi secondi un'alunna minorenni ripresa di spalle mentre suonava il pianoforte, i cui genitori avevano fornito un consenso generale alla pubblicazione all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, il Garante ha affermato l'inadeguatezza delle liberatorie generiche e il consenso eventualmente raccolto deve essere specifico rispetto alla finalità perseguita e ai canali effettivamente utilizzati per la diffusione.

Il principio è stato successivamente richiamato dal Garante nel provvedimento del 17 aprile 2026 relativo specificamente a un altro Istituto scolastico: l'Autorità ha rilevato l'illiceità della raccolta e della pubblicazione sul sito istituzionale e sui profili Facebook e Instagram delle immagini degli studenti, evidenziando l'assenza di un'idonea base giuridica per tale diffusione.

Ne consegue che **la scuola non deve considerare la liberatoria come uno strumento attraverso il quale acquisire una preventiva e generalizzata autorizzazione alla pubblicazione delle immagini degli alunni.**

Prima di ogni diffusione occorre verificare la finalità effettiva, la necessità della pubblicazione, il contesto dell'immagine, il grado di esposizione del minore e soprattutto il suo superiore interesse.

CONSENSO E PUBBLICAZIONE ONLINE

Occorre però evitare anche l'equivoco opposto: **l'acquisizione di un consenso specifico non rende automaticamente lecita qualsiasi pubblicazione.**

I più recenti provvedimenti del Garante hanno chiarito che, quando si tratta della diffusione online dell'immagine di un minore, **il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale non può essere considerato una giustificazione indiscriminata della pubblicazione.** La scuola deve comunque verificare il superiore interesse del minore, la proporzionalità dell'esposizione e **l'effettiva necessità della diffusione.**

Nei casi in cui la diffusione sia ammissibile e venga utilizzato il consenso, occorre inoltre considerare **la posizione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale** secondo quanto applicabile al caso concreto e tenere conto della volontà dello stesso alunno, soprattutto in relazione alla sua età e maturità. Il rifiuto di prestare il consenso per un utilizzo facoltativo dell'immagine non deve determinare conseguenze negative per lo studente né impedirgli di partecipare all'attività didattica.

ALCUNI ESEMPI PRATICI

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec:
csic81100l@pec.istruzione.it

Durante un laboratorio scientifico la scuola realizza alcune fotografie per documentare l'attività e conservarle nella documentazione del progetto: la finalità è la documentazione dell'attività e le immagini non sono automaticamente destinate alla pubblicazione.

La scuola vuole successivamente mostrare alcune fotografie alle famiglie degli alunni partecipanti attraverso un ambiente istituzionale riservato. Occorre valutare questa ulteriore operazione, limitarne i destinatari, acquisire il consenso e scegliere solo le immagini appropriate.

La scuola decide invece di pubblicare le stesse fotografie sulla propria pagina Instagram. Si passa a una diffusione verso un pubblico indeterminato: la precedente raccolta e l'eventuale comunicazione alle famiglie non costituiscono un'autorizzazione alla pubblicazione online, ma occorre una nuova e autonoma valutazione della liceità e della necessità della diffusione.

Un gruppo di studenti realizza, infine, un video specificamente destinato all'orientamento nel quale alcuni ragazzi presentano laboratori e indirizzi di studio davanti alla telecamera. La destinazione pubblica del prodotto deve essere definita prima delle riprese e gli studenti e le famiglie devono ricevere informazioni specifiche sul progetto e sui canali previsti. Non è sufficiente richiamare una generica liberatoria sottoscritta all'inizio dell'anno, ma deve essere acquisito specifico consenso per tale determinata diffusione.

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI CON ALUNNI NON IDENTIFICABILI

Per documentare e valorizzare le attività della scuola è opportuno privilegiare, ogni volta che sia possibile, fotografie e video **nei quali gli alunni non siano riconoscibili** né direttamente né indirettamente. Possono essere utilizzate, ad esempio, riprese effettuate da lontano, immagini di spalle, inquadrature delle mani durante un laboratorio, fotografie degli ambienti e delle attività oppure immagini nelle quali il volto sia adeguatamente oscurato.

Quando l'immagine non consente in alcun modo di identificare l'alunno, neppure attraverso l'associazione con altri elementi disponibili nel contenuto o nella didascalia, non si configura un trattamento di dati personali riferibile a un soggetto identificato o identificabile e non è quindi necessario acquisire il consenso per la pubblicazione dell'immagine.

La verifica deve però riguardare il contenuto nel suo complesso: coprire o non mostrare il volto può non essere sufficiente se l'alunno rimane identificabile attraverso il nome, la classe, una targhetta, caratteristiche particolari, la voce, il contesto della ripresa o altre informazioni associate alla pubblicazione. La scuola deve quindi assicurarsi, prima della pubblicazione, che l'anonimizzazione sia effettiva e non facilmente reversibile.

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste -CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

Tel. Segreteria 0983540003 C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786Sito Web:

www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec:csic81100l@pec.istruzione.it

Questa modalità dovrebbe rappresentare la soluzione da privilegiare per la comunicazione ordinaria delle attività scolastiche, perché consente di raccontare e documentare la vita della scuola riducendo l'esposizione digitale dei minori e senza ricorrere alla raccolta del consenso.

CONCLUSIONI: INDICAZIONI OPERATIVE

La scuola deve abbandonare la logica della "liberatoria immagini" valida indistintamente per l'intero anno scolastico e adottare un sistema basato sulla finalità concreta del trattamento.

Per ogni utilizzo delle immagini occorre distinguere almeno tre livelli:

- raccolta e conservazione per documentare l'attività scolastica;**
- eventuale comunicazione a destinatari determinati attraverso strumenti riservati;**
- eventuale diffusione pubblica attraverso sito, social network o altri canali aperti.**

Il passaggio da un livello all'altro non è automatico.

La scuola deve inoltre informare chiaramente famiglie e studenti sulle modalità previste, raccogliere soltanto le immagini effettivamente necessarie, limitarne la conservazione e privilegiare sempre forme di documentazione che riducano l'identificabilità e l'esposizione online dei minori.

Questa impostazione consente di documentare e raccontare le attività scolastiche senza attribuire al consenso una funzione impropria di autorizzazione generale e permanente all'utilizzo dell'immagine degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia
-(Doc. Firmato Digitalmente)